

## Procedura segnalanti (whistleblowing)

### PARTE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Revisione	Provvedimento di approvazione
01	Delibera dell'Amministratore Unico del 28.01.2019
02	Delibera dell'Amministratore Unico del 30.01.2020
03	Delibera dell'Amministratore Unico del 30.03.2021
04	Delibera dell'Amministratore Unico del 28.04.2022
05	Delibera dell'Amministratore Unico del 18.12.2023



## 1. Contesto normativo

1. La presente Procedura è redatta in conformità al d.lgs. 20 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (c.d. whistleblowing).
2. Il documento è stato predisposto conformemente alle *Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne* approvate con Delibera ANAC n°311 del 12 luglio 2023.
3. Veneto Acque S.p.A., in quanto società a controllo pubblico ed in house della Regione del Veneto, si qualifica quale *soggetto del settore pubblico* ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 24/2023.
4. La presente procedura costituisce un allegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.), a sua volta allegato al Modello di Organizzazione e Gestione ex 231/2001 (MOG 231) di Veneto Acque S.p.A.

## 2. Soggetti tutelati

1. I soggetti tutelati che godono di protezione nel caso abbiano effettuato una segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica sono:
  - a) i dipendenti della Società;
  - b) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa/collaborazione presso la Società;
  - c) volontari, tirocinanti, stagisti presso la Società;
  - d) professionisti e consulenti che collaborano con la Società;
  - e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della società, anche in via di mero fatto;
  - f) azionisti persone fisiche della Società.
2. Per i predetti soggetti le tutele previste si applicano anche durante eventuali periodi di prova, nonché anteriormente alla costituzione e successivamente alla cessazione del rapporto con la Società, purché le informazioni rilevanti siano state acquisite comunque in occasione del predetto rapporto.
3. Di seguito sono elencati i soggetti, diversi dal segnalante, che godono comunque della protezione:
  - a) il *facilitatore*, ovvero la persona fisica che assiste il *segnalante* nel processo di segnalazione, che opera all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
  - b) le persone del medesimo contesto lavorativo<sup>1</sup> del *segnalante* o *divulgatore* purché vi sia l'esistenza di uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado con il *segnalante/divulgatore*;

<sup>1</sup> Tale concetto ricomprende le attività lavorative o professionali, presenti o passate, in ragione delle quali, indipendentemente dalla loro natura, un soggetto acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe



- c) i colleghi di lavoro con rapporto abituale e corrente con il segnalante;
- d) gli enti di proprietà di chi segnala<sup>2</sup>, denuncia o effettua una divulgazione pubblica o per i quali dette persone lavorano e gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo di tali soggetti<sup>3</sup>.

### 3. Oggetto della segnalazione, della divulgazione pubblica, della denuncia

1. Possono essere oggetto di segnalazione o divulgazione, fatti, comportamenti od omissioni qualificabili in termini di:

- a) illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- b) condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- c) illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al d.lgs. n. 24/2023<sup>4</sup> ovvero degli atti nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nell'allegato al suddetto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- d) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
- e) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- f) atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati alle lettere c), d) ed e) che precedono.

2. Non possono costituire oggetto di segnalazione o divulgazione ai sensi della presente procedura:

- a) le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria che attengono

---

rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile. Deve, comunque, trattarsi di attività svolte dai soggetti che hanno instaurato con la Società uno di quei rapporti di natura lavorativa o professionale espressamente indicati nei commi 1 e 2.

<sup>2</sup> Tale concetto può intendersi in senso ampio ricomprendendo quindi sia i casi in cui un soggetto è titolare di un ente in via esclusiva, sia in compartecipazione maggioritaria con terzi.

<sup>3</sup> Si tratta di enti, sia del settore pubblico che privato, in cui non è riscontrabile un vero e proprio legame diretto con il segnalante né sotto il profilo della proprietà né in quanto quest'ultimo vi presti lavoro o servizio. In tal caso, tuttavia, un legame - seppure indiretto - con il segnalante può essere rintracciato nella circostanza per cui tali enti rientrano nel contesto lavorativo dello stesso.

<sup>4</sup> <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/15/23G00032/sq>



- esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
- b) le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nella parte II dell'allegato al d.lgs. n. 24/2023 ovvero da quelli nazionali che costituiscono attuazione degli atti dell'Unione europea indicati nella parte II dell'allegato alla direttiva (UE) 2019/1937, seppur non indicati nella parte II dell'allegato al decreto medesimo.
  - c) le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea.
1. In ogni caso, quanto previsto nella presente procedura non pregiudica la disciplina relativa a:
- a) informazioni classificate;
  - b) segreto professionale forense;
  - c) segreto professionale medico;
  - d) segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali;
  - e) norme di procedura penale;
  - f) disposizioni sull'autonomia e indipendenza della magistratura;
  - g) disposizioni in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica;
  - h) disposizioni in materia di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali violazioni delle disposizioni normative nazionali.

#### 4. Caratteristiche delle segnalazioni

1. Al fine di consentire una corretta gestione della segnalazione, è opportuno che la stessa rechi:
- a) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
  - b) la descrizione del fatto;
  - c) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
2. Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate e ricevute attraverso i canali interni, sono considerate alla stregua di segnalazioni ordinarie, quindi equiparate a segnalazioni ordinarie e trattate consequenzialmente in conformità a quanto previsto nella presente Procedura.

#### 5. Canali interni di segnalazione

1. Le segnalazioni sono inoltrate alla Società mediante utilizzo di apposita piattaforma denominata WHISTLEBLOWINGPA gestita da Transaprency International e quindi estranea ai sistemi informatici aziendali, raggiungibile mediante accesso al seguente link

<https://venetoacquespa.whistleblowing.it/>



2. Nella home page del portale istituzionale è reso disponibile un link di collegamento alla pagina del Portale “Società Trasparente” dedicato alle segnalazioni, che riporta il predetto link.
3. La piattaforma in questione è conforme agli standard tecnici e normativi previsti dalla legislazione vigente ed è accessibile unicamente da parte del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).
4. La piattaforma garantisce attraverso comunicazioni crittografate l’anonimato e la non rintracciabilità della provenienza della segnalazione, il segnalante dovrà procedere seguendo le istruzioni della piattaforma, compilando il relativo questionario. Al termine della compilazione del questionario, il sistema rilascia un codice PIN, con il quale è possibile accedere nuovamente alla piattaforma per verificare lo stato della segnalazione effettuata.
5. Una volta completata la segnalazione, la piattaforma invia automaticamente un alert al RPCT, che ne assume la gestione a norma della presente procedura.
6. La segnalazione può altresì pervenire in forma scritta mediante invio a mezzo posta o corriere o consegna manuale in plico sigillato recante l’indicazione “C.A. RESPONSABILE ANTICORRUZIONE - NON APRIRE”.
7. La segnalazione può inoltre pervenire in forma orale, mediante comunicazione telefonica o in presenza, in esito alla quale il soggetto ricevente redige un verbale di quanto appreso in forma orale e lo trasmette al RPCT.
8. Nel caso in cui la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, laddove il segnalante dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata “segnalazione whistleblowing” e va trasmessa, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante; diversamente, se il segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria.

## 6. Gestione delle segnalazioni pervenute attraverso canali interni

1. Il RPCT che riceve la segnalazione attraverso i canali suddetti provvede a:
  - a) rilasciare alla persona segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
  - b) mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante, utilizzando il sistema previsto dalla piattaforma WhistleblowingPa se la segnalazione è pervenuta attraverso di essa, ovvero con altre forme adeguate in caso di segnalazioni pervenute mediante altri canali interni;
  - c) dare un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
  - d) fornire un riscontro alla persona segnalante.
2. Più nel dettaglio, al fine di dare un corretto seguito alla segnalazione il RPCT, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, effettua una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l’ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. A titolo esemplificativo, il RPCT valuta la manifesta infondatezza per:
  - a) l’assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;



- b) il contenuto generico della segnalazione di illecito, tale da non consentire la comprensione dei fatti segnalazione;
- c) la presenza di documentazione non appropriata o inconferente;

in caso di manifesta infondatezza, lo stesso RPCT ne dà riscontro al segnalante.

3. Sia nel caso di inammissibilità per manifesta infondatezza che di ammissibilità della segnalazione, il RPCT ne dà notizia e trasmette gli atti all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/01 della Società (OdV), nell'ipotesi in cui dalla segnalazione il RPCT ravvisi fattispecie rilevanti ai sensi del citato d.lgs. n. 231/01.

4. In caso di ammissibilità della segnalazione, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate, entro i limiti delle proprie facoltà.

5. Per lo svolgimento dell'istruttoria, il RPCT può avviare un dialogo con il whistleblower, chiedendo allo stesso chiarimenti, documenti e informazioni ulteriori, sempre tramite il canale a ciò dedicato nelle piattaforme informatiche o anche di persona; ove necessario, può anche acquisire atti e documenti da altri uffici dell'amministrazione, avvalersi del loro supporto, coinvolgere terze persone tramite audizioni e altre richieste, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato. Il RPCT è tenuto a sentire il segnalato o a ricevere memorie e documenti qualora questi ne faccia richiesta formale.

6. Qualora, a seguito dell'attività svolta, vengano ravvisati elementi di infondatezza della segnalazione, il RPCT ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione e ne dà notizia al segnalante e all'OdV nei casi indicati al comma 3.

7. Se il RPCT rileva il *fumus* di fondatezza della segnalazione, provvede a trasmettere gli esiti dell'istruttoria agli organi preposti interni o enti/istituzioni esterne, secondo le valutazioni del caso, per il seguito di competenza.

8. Non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'ente/amministrazione oggetto di segnalazione.

9. In ogni caso, l'attività del RPCT deve concludersi con il riscontro al segnalante (ove non si tratti di segnalazione anonima) e con l'eventuale trasmissione degli atti agli organi competenti, nel termine di tre mesi dalla ricezione della segnalazione.

10. La documentazione riferita alle segnalazioni è conservata, a cura del RPCT, in forma cartacea o digitale, mediante accorgimenti tali da non renderla accessibile da parte di soggetti esterni, salvo atti di violenza ovvero illecite intrusioni nei sistemi informatici.

## 6. Canali esterni di segnalazione

1. Le segnalazioni possono essere effettuate mediante ricorso al canale esterno gestito ad ANAC soltanto al ricorrere dei seguenti presupposti:

- a) non risulta attivo il canale interno gestito dalla Società o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal d.lgs. n. 24/2023 con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati;



- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell'ufficio designati entro il termine di tre mesi;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegare ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che se effettuasse una segnalazione interna:
  - i. alla stessa non sarebbe dato efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto (ad esempio, nell'ipotesi in cui vi sia il fondato timore che non sarebbe svolta alcuna attività a causa di un accordo tra chi riceve la segnalazione e la persona coinvolta nella violazione; o a seguito dell'occultamento o distruzione di prove di condotte illecite di cui il segnalante sia a conoscenza; oppure, nell'ipotesi in cui il gestore della segnalazione RPCT, sia in conflitto di interessi perché la segnalazione lo riguarda direttamente, come segnalato, oppure come segnalante);
  - ii. questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2. Per le modalità di segnalazione ad ANAC si rinvia al portale dell'Autorità<sup>5</sup>.

3. La divulgazione pubblica è un altro canale esterno a disposizione della persona segnalante; in particolare, con la divulgazione pubblica le informazioni sulle violazioni sono rese di pubblico dominio tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

4. E' possibile ricorrere alla *divulgazione pubblica* soltanto se:

- a) ad una segnalazione interna a cui la Società non abbia dato riscontro nei termini previsti abbia fatto seguito una segnalazione esterna ad ANAC la quale, a sua volta, non ha fornito riscontro al segnalante entro termini ragionevoli;
- b) la persona ha già effettuato direttamente una segnalazione esterna ad ANAC la quale, tuttavia, non ha dato riscontro al segnalante in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alla segnalazione entro termini ragionevoli;
- c) la persona effettua direttamente una *divulgazione pubblica* in quanto ha fondato motivo, di ritenere, ragionevolmente, sulla base di circostanze concrete e quindi, non su semplici illazioni, che la violazione possa rappresentare un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- d) la persona effettua direttamente una *divulgazione pubblica* poiché ha fondati motivi di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni oppure possa non avere efficace seguito.

5. Resta ferma la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie, per inoltrare una denuncia di condotte rilevanti; qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

<sup>5</sup> <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>



## 7. Ambiti di tutela

1. Principali ambiti di tutela previsti per i soggetti coinvolti nella presente Procedura :

- a) rinunce e transazioni - le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti dal d.lgs. n. 234/2023 non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative o sindacali) di cui all'art. 2113, co.4, del codice civile;
- b) riservatezza sull'identità del segnalante - l'identità della persona *segnalante* e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, salvo le previsioni in tema di procedimenti disciplinari o giurisdizionali. La documentazione relativa alle segnalazioni di cui alla presente Procedura sono sottratte dalla disciplina dell'accesso agli atti e dell'accesso civico semplice e generalizzato;
- c) riservatezza sull'identità del segnalato, dei facilitatori e delle persone menzionate nella segnalazione - l'identità di tali soggetti e qualsiasi altra informazione da cui essa possa evincersi, direttamente o indirettamente, devono essere mantenute riservate da parte del RPCT nell'ambito dell'istruttoria della segnalazione, salvo le previsioni in tema di procedimenti disciplinari o giurisdizionali.
- d) trattamento dei dati personali dei soggetti coinvolti secondo le previsioni di cui al Reg. UE 2016/679;
- e) limitazioni di responsabilità per chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche - il *segnalante* è scriminato dalle fattispecie di reato di rilevazione e utilizzazione del segreto d'ufficio, rilevazione del segreto professionale, rivelazione dei segreti scientifici e industriali, violazione del dovere di fedeltà e di lealtà, violazione delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, violazione delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali, rivelazione o diffusione di informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta, purchè:
  - i. vi siano fondati motivi, al momento della rilevazione o diffusione delle informazioni, per ritenere che tale rivelazione o diffusione è necessaria per svelare la violazione;
  - ii. la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sono effettuate nel rispetto delle condizioni che il legislatore ha previsto nel d.lgs. n. 24/2023 per beneficiare delle tutele;
  - iii. vi sia stato un accesso lecito alle informazioni segnalate o ai documenti contenenti dette informazioni.
- f) tutela del segnalante dalle ritorsioni - sono vietate le ritorsioni intese quali qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto. A titolo esemplificativo, si presume che configurino ritorsioni:
  - i. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
  - ii. retrocessione di grado o mancata promozione;
  - iii. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;



- iv. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) note di demerito o referenze negative;
- v. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
- vi. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
- vii. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- viii. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- ix. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- x. inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- xi. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- xii. annullamento di una licenza o di un permesso;
- xiii. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

2. La tutela del *segnalante* dalle ritorsioni si applica purché:

- a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la *divulgazione pubblica* in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione della presente procedura e dal d.lgs. n. 24/2023;
- b) la *segnalazione* o *divulgazione pubblica* è stata effettuata nel rispetto della disciplina prevista dalla presente procedura e dal d.lgs. n. 24/2023;
- c) vi sia un rapporto di consequenzialità tra *segnalazione*, *divulgazione* e denuncia effettuata e le misure ritorsive subite;
- d) le informazioni non siano state acquisite dal *segnalante* mediante metodi fraudolenti, ovvero con violenza sulle persone o cose o con accessi abusivi a sistemi informatici.

3. In difetto delle condizioni previste nel comma che precede, le *segnalazioni*, *divulgazioni pubbliche* e denunce non rientrano nell'ambito della disciplina di whistleblowing e quindi la tutela prevista non si applica a chi segnala, denuncia o effettua la divulgazione pubblica; analogamente si esclude la protezione riconosciuta ai soggetti diversi, che in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione/denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, subiscono indirettamente ritorsioni.

4. In ogni caso, la protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in caso di accertamento con sentenza, anche non definitiva di primo grado nei confronti del segnalante, della responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia, ovvero della responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o colpa.

5. Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, devono essere comunicate esclusivamente ad ANAC con le modalità previste dall'Autorità<sup>6</sup>.

<sup>6</sup> <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>